



Piazza Garibaldi n.1 cap. 45012 - Provincia di Rovigo

000

ALLEGATO C

CAPO I
CONTROLLO DI GESTIONE- ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Controllo di gestione

Art. 1
Funzioni di Controllo

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi dettati dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il CONTROLLO DI GESTIONE.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse. L'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 2
Struttura di controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, così' come definito dall'art. 4 del D. Lgs.30 luglio 1999, n. 286, viene effettuato da apposita struttura organizzativa, nominata dal Sindaco, prima della approvazione dello schema del bilancio di previsione da parte della Giunta comunale, è composta da soggetti scelti tra il personale dipendente.
2. La struttura organizzativa di cui al precedente comma 1, resta in carica per la durata di un esercizio finanziario

Art. 3
Processo operativo del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
 - a) PREVENTIVA: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'ente. Tale fase coincide con la procedura di definizione del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Qualora, ricorrendo il caso di cui al comma 3, del citato art. 169, la giunta comunale non intenda adottare il piano esecutivo di gestione, si assumerà come piano dettagliato degli obiettivi il bilancio di previsione articolato per servizi, nonché la relazione previsionale programmatica;
 - b) CONCOMITANTE: rappresenta quel momento del processo di controllo che si sviluppa nel corso di attuazione del programma al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi preventivamente stabiliti;
 - c) CONSUNTIVA: concernente la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;
 - d) DI PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati.

Art. 4
Caratteristiche del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - a) GLOBALITÀ: deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'ente;
 - b) PERIODICITÀ: l'attività di "controllo" inteso come processo continuativo di rilevazione dei

dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l'analisi dei dati raccolti;

c) TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull'andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire al "nucleo di valutazione" di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Principi del controllo di gestione

1. I principi del controllo di gestione consistono:

a) CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'ente in tutte le sue articolazioni secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;

b) EFFICIENZA GESTIONALE. L'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;

c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;

d). RESPONSABILITÀ (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.

Sezione II - Attività di valutazione

Art. 6

Struttura organizzativa di valutazione - Definizione

1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene denominata «nucleo di valutazione».

Art. 7

Composizione e nomina del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di cui al precedente art. 6 è un collegio nominato dalla Giunta comunale ed è composto da tre membri aventi le caratteristiche di cui al seguente prospetto:
 - a) n.1 presidente: Direttore generale dell'ente o, in mancanza Segretario dell'ente,
 - b) n.2 componenti: esperti nelle materie amministrative, economico finanziarie e di gestione del personale degli Enti locali.
2. Il nucleo di valutazione resta in carica sino al termine del periodo di durata in 'carica del Sindaco. Per la revoca nonché per la cessazione della carica per qualsiasi altro motivo, si applica la disciplina prevista per l'organo di revisione contabile, dall'art. 235, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.
4. Ai componenti del nucleo di valutazione è attribuito un compenso annuo, determinato dalla Giunta comunale, in misura non superiore ad un quarto del compenso attribuito per il medesimo anno ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Art. 8

Compiti del nucleo di valutazione

1. Al nucleo di valutazione, sulla base delle risultanze del controllo di gestione, e della verifica dei risultati raggiunti è demandato il compito di:
 - verificare il buon andamento dell'attività amministrativa;
 - attestare, anche ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali vigenti, le economie di gestione conseguite e la loro eventuale destinazione al miglioramento del livello qualitativo dei servizi;
 - verificare i risultati raggiunti in termini di produttività e miglioramento qualitativo dei servizi.Esercita, altresì, tutti gli altri compiti allo stesso assegnati da leggi, statuto e regolamento.
2. Al «NUCLEO DI VALUTAZIONE» possono essere attribuiti, con deliberazione della giunta comunale, anche i compiti concernenti la valutazione ed il controllo strategico come esattamente definito dall'art. 6 del citato D.Lgs. n. 286/1999.

Art. 9
Funzionamento del nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione svolge la sua attività in forma collegiale e risponde direttamente al sindaco. Nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere, agli uffici, informazioni e/o atti; può effettuare verifiche. Riferisce almeno tre volte all'anno al Sindaco segnalando, per area, settore o evidenziando l'andamento della attività amministrativa con riferimento al piano dettagliato dagli obiettivi, individuando eventuali ritardi e/o discostamenti. Formula proposte per, eventualmente, conformare l'attività amministrativa agli obiettivi programmatici.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il nucleo si avvale dell'apposito ufficio .

3. Il nucleo di valutazione elabora uno schema generale di valutazione e, d'intesa con i responsabili dei servizi, schemi dettagliati per ogni singolo servizio o ufficio, tenuto conto delle disposizioni in materia di cui al Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nonché quelli derivanti dai Contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro. . f..

4. I responsabili dei servizi possono chiedere, al nucleo di valutazione, elementi di supporto, per la valutazione dei dipendenti assegnati al loro servizio.

Art. 10
Finalità della valutazione

1 ; La valutazione è finalizzata:

- a) all'attribuzione della retribuzione di risultato ai responsabili degli uffici e dei servizi,
- b) all'attribuzione, al personale dipendente, delle progressioni economiche orizzontali all'interno delle categorie,
- c) a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o la revoca degli incarichi.

2. Tale attività, che ha la finalità valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità direttive e l'andamento qualitativo del servizio, deve; in ogni caso, articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.

Art. 11
Il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico qualora essa sia stata attribuita al nucleo, dovrà offrire alla Giunta comunale, elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte ed indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare.

2: Entro il mese di maggio -viene inviata una relazione generale alla Giunta,' come elemento di valutazione nell'approvazione' del conto consuntivo e come supporto nella definizione della relazione previsionale e programmatica .